



ARPA PUGLIA  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Direzione Generale**  
**Ufficio Stampa**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460360 Fax 080 5460150  
E-mail: [ufficio.stampa@arpa.puglia.it](mailto:ufficio.stampa@arpa.puglia.it)

## **TAR Lecce: inammissibili i ricorsi della SANOFI AVENTIS contro ARPA PUGLIA**

Bari, 13 luglio 2012 – Il TAR di Lecce ha rigettato, dichiarandoli inammissibili, i ricorsi della SANOFI AVENTIS di Brindisi contro ARPA PUGLIA. Le sentenze del TAR Lecce n. 1518/2011 e n. 1565/2011 rigettano i ricorsi della SANOFI, che contestavano l'attività ispettiva condotta da ARPA Puglia, nonché le relazioni tecniche conseguenti, curate dal Servizio Tecnologia della Sicurezza e Gestione dell'Emergenza (TSGE). La sospensione dell'attività produttiva faceva riferimento alle linee Spiramicina, Rifamicina O, equalizzatori, digestori e serbatoi dell'area trattamento acque.

La difesa dell'ARPA, supportata da cospicua documentazione tecnico-scientifica elaborata dal Servizio TSGE, ha evidenziato come le verifiche dovessero consentire *“l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e delle misure di sicurezza adottate, consentendo un esame dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali applicati nello stabilimento”*; il TAR Lecce afferma che *“tanto più, nella specie, tale circostanza risulta contestata dalla difesa dell'ARPA la quale rileva (e tale assunto non è smentito dai documenti esibiti) che le prescrizioni rimaste inottemperate non sono di carattere esclusivamente formale, riguardando piuttosto il riferimento alla idoneità tecnico - funzionale delle diverse componenti impiantistiche nella loro globalità in attuazione del sistema di gestione della sicurezza”*.

*“L'evidenziata inottemperanza da parte della Sanofi alle prescrizioni poste – prosegue il TAR – a base dell'impugnato ordine di sospensione dell'attività legittimano, quindi, quest'ultimo rendendolo esente dalle censure rassegnate nel ricorso”*.

In riferimento alla seconda sentenza (n. 1565/2011) con cui la Società contestava ad ARPA Puglia la Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del D.Lgs. 334/99, l'eccesso di potere per sviamento, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, la violazione del principio di proporzionalità, manifesta irragionevolezza, incompetenza, violazione e falsa applicazione dell'art. 25, il TAR respinge in toto il ricorso.

Il TAR in sintesi censura ogni singolo punto alla base dei ricorsi avanzati dalla Sanofi Aventis e condivide ogni prescrizione formulata dal Servizio TSGE di ARPA Puglia, convalidandone il qualificato operato.

**Direzione Generale Arpa Puglia - Ufficio Stampa**

C.so Trieste, 27 - 70126 Bari  
Tel. 080.5460360 – Fax 080.5460150  
[ufficio.stampa@arpa.puglia.it](mailto:ufficio.stampa@arpa.puglia.it)  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)